



CONSORZIO DI BONIFICA 6 – ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Prot. n. 576
del 29.01.2015

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Delibera n. 1
Del 27.01.2015*

OGGETTO: *Stipula Convenzione con l'IAMC-CNR, attraverso la UOS di Messina, finalizzata alla stesura e attuazione di progetti di ricerca scientifica per il monitoraggio, la prevenzione e l'eventuale biorisanamento dei bacini lacustri e fluviali ricadenti nell'area consortile – Approvazione schema Convenzione.*

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Gennaio in Catania, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario

Il **Dr. Francesco Petralia**, nominato con D.A. n. 59 del 26 giugno 2014, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Geol. Gaetano Punzi nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dall'Avv. D. Eleonora Bruno con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

- **VISTA** la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 49 del 6.09.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTO** lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;
- **CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.11.2013, con la quale il Dr. Geol. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTA** la circolare prot. n. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26.11.2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;
- **CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato;
- Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, Dott. Geol. Gaetano Punzi.



- **PREMESSO CHE**, con la nuova normativa introdotta dall'art. 33 della L.R. n. 25 del 24.11.2011, ai Consorzi di Bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali;
- **CHE**, al fine di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra i Consorzi e gli Enti locali nonché con le Amministrazioni Regionali, questo Consorzio ha fornito la propria disponibilità alla stipula di apposite Convenzioni per l'espletamento dei compiti di manutenzione e conservazione del territorio utilizzando, a tal fine, il proprio personale;
- **CONSIDERATO CHE** l'IAMC-CNR, attraverso la UOS di Messina, ha proposto al Consorzio la stipula di una Convenzione finalizzata alla stesura e attuazione di progetti di ricerca scientifica per il monitoraggio, la prevenzione e l'eventuale biorisanamento dei bacini lacustri e fluviali ricadenti nell'area consortile mettendo a disposizione i propri ricercatori, laboratori e strumentazione;
- **CHE** questo Consorzio di Bonifica ha la possibilità di effettuare tali progetti mettendo a disposizione proprio personale, in possesso delle specifiche professionalità richieste, oltre che locali ed automezzi;
- **DATO ATTO CHE** l'attività di cui sopra non comporta alcun impegno economico per l'Ente consortile che, per converso, beneficerà a livello pratico dei risultati scientifici conseguiti e/o sviluppati, con vantaggi rilevanti per il territorio e i relativi utenti consortili;
- **RITENUTO** opportuno, pertanto, stipulare, a tal fine, con l'IAMC-CNR, attraverso la UOS di Messina, apposita Convenzione che disciplini specificatamente l'attività da espletare, le modalità di attuazione nonché l'utilizzazione dei risultati scientifici conseguiti e/o sviluppati;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 45/95;
- **VISTO** l'art. 33 della L.R. n. 25 del 24.11.2011;
- Con il parere favorevole del Direttore Generale, Dr. Geol. Gaetano Punzi.

DELIBERA

1. Autorizzare il Direttore del Consorzio a stipulare apposita Convenzione con l'IAMC-CNR, attraverso la UOS di Messina, finalizzata alla stesura ed attuazione di progetti di ricerca scientifica per il monitoraggio, la prevenzione e l'eventuale biorisanamento dei bacini lacustri e fluviali ricadenti nell'area consortile.
2. Approvare lo schema di Convenzione da stipulare con l'IAMC-CNR di cui sopra, che si allega alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che l'attività di cui sopra non comporta alcun impegno economico per il Consorzio.
4. Trasmettere la presente Deliberazione alle Aree Tecnica ed Agraria, nonché al Settore Segreteria consortile, per quanto di rispettiva competenza.
5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Direttore Generale
F.to *Dr. Geol. Gaetano Punzi*

Il Segretario Verbalizzante
F.to *Avv. D. Eleonora Bruno*

Il Commissario Straordinario
F.to *Dr. Francesco Petralia*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 1 del 27.01.2015 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, li

Area Amministrativa
Il Capo Settore Segreteria
Affari Generali e Legali
(Avv. D. Eleonora Bruno)

E' copia conforme per uso amministrativo.

Enna, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Geol. Gaetano Punzi)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

L'ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

e

IL CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

L'ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO DEL **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**—
(D'ORA IN AVANTI "IAMC-CNR"), COD. FISCALE 80054330586 E PARTITA IVA 02118311006, CON
SEDE A NAPOLI, CALATA PORTA DI MASSA, PORTO DI NAPOLI 80133, RAPPRESENTATO DAL
DIRETTORE DR. LAURA GIULIANO NATA A MESSINA IL 23/03/1968 DOMICILIATO PER LA SUDETTA
CARICA PRESSO L'IAMC-CNR

e

IL CONSORZIO BONIFICA 6 ENNA, VIA DONNA NUOVA, 11, PARTITA IVA/CODICE FISCALE
80000660862, RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. GAETANO PUNZI NATO A
REGALBUTO IL 04/05/1967, AUTORIZZATO CON ATTO DELIBERATIVO N. ____, ADOTTATO DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. FRANCESCO PETRALIA

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'IAMC-CNR, attraverso la UOS di Messina e il Consorzio di Bonifica 6 - Enna instaurano con la
presente Convenzione un rapporto di reciproca collaborazione finalizzata alla stesura e
all'attuazione di progetti di ricerca scientifica in ambito nazionale ed internazionale per il
monitoraggio, la prevenzione e l'eventuale biorisanamento dei bacini lacustri e fluviali ricadenti
nell'area del suddetto Consorzio, potenzialmente soggetti a fenomeni distrofici che causano intense
fioriture algali tossiche.

Art. 2

Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente articolo, l'IAMC-CNR e il Consorzio di Bonifica costituiranno un Gruppo di Lavoro paritetico (costituito da due nominativi per parte), incaricato di:

- a) coordinare e formulare progetti comuni di ricerca da presentare in sede regionale, nazionale ed internazionale per il finanziamento di ricerche finalizzate al monitoraggio, la prevenzione e la gestione del patrimonio idrico in oggetto, al fine di scongiurare crisi distrofiche e/o applicare tecniche di biorisanamento in corpi d'acqua soggetti a bloom algali tossici;
- b) definire, organizzare e realizzare specifiche attività congiunte di ricerca mettendo a punto le modalità tecniche e finanziarie per l'utilizzo delle risorse disponibili presso le due Istituzioni. Ogni specifica attività sarà avviata tramite la stipula di apposita convenzione attuativa.
- c) coordinare il trasferimento di (bio)tecnologie e di conoscenza scientifica, con lo scopo di valutare in campo l'applicabilità di tecniche di bonifica di ambienti lacustri e fluviali interessati da fenomeni di fioriture algali tossiche.

Art. 3

La collaborazione riguarderà tutte le attività di interesse comune dei bacini lacustri e fluviali insistenti nel Comprensorio Consortile. A tal fine, l'IAMC-CNR metterà a disposizione i ricercatori, il personale tecnico, i propri laboratori, la strumentazione e, in generale, tutte le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti concordati, sulla base di un programma di lavoro e di una ripartizione di costi dettagliato per ognuno di tali progetti (v. Art. 2, punto b).

Il Consorzio di Bonifica, dal canto suo, metterà a disposizione:

1. Locali idonei per l'espletamento delle attività previste nel presente Accordo;
2. Personale tecnico per eventuali rilievi cartografici e/o approntamento di mappe georeferenziate, elaborazione documenti di carattere idraulico, agronomico ed ingegneristico;
3. Personale operativo come supporto logistico ed operativo al personale qualificato per effettuare eventuali prelievi in sito o verifiche di altro genere;
4. Automezzi e/o mezzi meccanici di modesta entità.

Art. 4

In considerazione della forma del presente Accordo, la proprietà dei risultati conseguiti e/o sviluppati nel corso dell'esecuzione del presente contratto di ricerca (brevetti, domande di brevetti e know-how) saranno di proprietà dell'IAMC-CNR. Nel caso di pubblicazioni, le parti concordano che verrà citato nei ringraziamenti il rapporto di collaborazione che vi ha dato luogo.

Inoltre sia l'IAMC-CNR che il Consorzio di bonifica si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza sui suddetti risultati.

Art. 5

Le attività inerenti il presente Accordo dovranno essere eseguite in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale previste dalla normativa vigente. Sia l'IAMC-CNR che il Consorzio di bonifica si impegnano a far osservare al proprio personale tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali, in vigore nel luogo di lavoro. Le Parti assumeranno a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate. Pertanto il personale d'entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi d'esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il personale d'entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi d'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D.l. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 6

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi d'esecuzione delle attività.

Art. 7

Il presente Accordo avrà la durata di 4 anni a partire dalla data di sottoscrizione, eventuale rinnovo avverrà previo accordo scritto tra le Parti manifestato entro tre mesi prima della scadenza.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Ciascuna delle due Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno un mese, adducendo insindacabili motivazioni.

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A/R.

Art. 8

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, il foro competente sarà quello di Messina.

Art. 9

Il presente Accordo viene redatta in triplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Data.....

Data.....

CONSORZIO BONIFICA 6 - ENNA

IAMC-CNR

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

Dott. Gaetano Punzi

Dott.ssa Laura Giuliano